

REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI
PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Indice

PARTE PRIMA – NORME GENERALI.....	3
Articolo 1 – Finalità e definizioni	4
Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all’ingrosso.....	5
Articolo 3 – Modalità di rilevazione	6
Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi rilevati.....	7
PARTE SECONDA – PREZZI RILEVATI MEDIANTE APPOSITE COMMISSIONI.....	8
Articolo 5 – Compiti della Commissione prezzi	9
Articolo 6 – Composizione	10
Articolo 7 – Durata e rinnovo	12
Articolo 8 – Decadenza e sostituzione	13
Articolo 9 – Norme di comportamento e sanzioni.....	14
Articolo 10 – Funzionamento	15
Articolo 11 – Procedure di rilevazione dei prezzi.....	16

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agroalimentari istituite presso la Camera di commercio di Cosenza;
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per “prezzi all'ingrosso” si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici;
 - b) per “transazione” si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
 - c) per “rilevazione dei prezzi” si intende la rilevazione dei prezzi indicativi dei beni e/o dei servizi effettuato dalla Camera di Commercio di Cosenza.
 - d) per “forcella di prezzo” si intende l'intervallo tra prezzo medio minimo e prezzo medio massimo rilevato per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali.

Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso

1. La Camera di Commercio procede, per compito istituzionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 580/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
2. La rilevazione dei prezzi all'ingrosso ha per oggetto:
 - a) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni indicati nelle norme vigenti;
 - b) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni aventi un mercato considerevole a livello locale;
 - c) i prezzi all'ingrosso di particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una rilevazione;
 - d) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni per i quali vi sia una specifica e giustificata richiesta di rilevazione del prezzo da parte di operatori economici, associazioni di categoria ed enti pubblici;
3. Scopo della rilevazione è di norma giungere all'individuazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di una "forcella di prezzi" da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire un valore indicativo di riferimento per i vari possibili utilizzi in ambito pubblico e/o privato.
4. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione stessa e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.
5. Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni prezzi, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati.

Articolo 3 – Modalità di rilevazione

1. La rilevazione dei prezzi avviene mediante apposite Commissioni Prezzi istituite dalla Giunta della Camera di Commercio, formate da operatori economici sulla base di quanto stabilito nell'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi rilevati

1. La Camera di Commercio provvede a diffondere in appositi listini la "*forcella di prezzi*", da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, rilevata per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali. Tali listini sono diffusi dalla Camera di commercio anche attraverso la pubblicazione nelle relative pagine del sito web istituzionale.
2. Al fine di fornire una rappresentazione sistematica e ordinata delle dinamiche di prezzo, la Camera di commercio, in una apposita sezione del listino di cui al comma 1, può pubblicare i prezzi quotati presso le altre Borse Merci o Sale di contrattazione di interesse per l'economia della circoscrizione di competenza della Camera di commercio, nonché le eventuali quotazioni rilevate dalla Borsa Merci Telematica per il periodo di riferimento. La composizione del listino viene effettuata avendo cura di garantire trasparenza delle fonti e delle diverse modalità di rilevazione.
3. Per la diffusione a livello nazionale dei dati e delle informazioni contenute nei listini, la Camera di Commercio può avvalersi di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.

PARTE SECONDA – PREZZI RILEVATI MEDIANTE APPOSITE COMMISSIONI

Articolo 5 – Compiti

1. Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:
 - a) procedono, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, alla rilevazione di una "*forcella di prezzi*", da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire, secondo le norme vigenti ed in particolare con riferimento all'articolo 1474 del codice civile, un valore indicativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico e/o privato.
 - b) propongono alla Giunta della Camera di Commercio la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione delle voci merceologiche oggetto di rilevazione dei prezzi, attenendosi alle norme vigenti.
 - c) modificano, aggiornano e integrano i parametri qualitativi e le unità di misura delle merci rilevate, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti.

Articolo 6 – Composizione

1. Le Commissioni Prezzi sono nominate dalla Giunta della Camera di Commercio che – su proposta del Segretario Generale – stabilisce e predetermina, per ciascuna di esse, le categorie economiche e il numero minimo di componenti, a garanzia del più efficace contraddittorio fra gli operatori rappresentanti delle diverse fasi di scambio della filiera riferibile al prodotto oggetto di rilevazione. La scelta dei componenti avviene per designazione effettuata dalle Associazioni di categoria rappresentate in Consiglio (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAI, Confindustria, Confapi).
2. La richiesta dei nominativi, effettuata dal Presidente della Camera di Commercio, prevede che venga fornito il nominativo di un candidato titolare e un candidato supplente, che siano operatori economici, scelti in rappresentanza delle categorie professionali della filiera delle merci oggetto di rilevazione. In caso di mancata designazione nei termini da parte di una Associazione di categoria, il Presidente della Camera di Commercio si riserva di chiedere nominativi alle altre Associazioni di categoria tenendo conto delle maggioranze consiliari.
3. La Commissione è costituita da componenti titolari e supplenti, un presidente e un segretario. I componenti titolari e supplenti sono operatori economici e/o rappresentanti delle categorie economiche, scelti in modo che tutta la filiera delle merci oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata e al fine di assicurare e rafforzare il principio del contraddittorio tra le parti. I componenti della Commissione devono possedere competenze specifiche nella categoria economica relativa alla Commissione cui sono designati e devono offrire garanzia di affidabilità.
4. Nella designazione ciascuna Associazione di categoria avrà cura di indicare la specializzazione del rappresentante scelto, garantendo la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento, la non contemporanea presenza di soggetti provenienti da quelle imprese che rappresentano una quota predominante del predetto mercato, compatibilmente con le caratteristiche degli operatori del settore merceologico oggetto della rilevazione, e il possesso dei requisiti di onorabilità dei soggetti prescelti (assenza condanne penali per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; assenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici; godimento dei diritti civili e politici).
5. In caso di assenza sia del componente titolare che supplente, il componente titolare è tenuto fornire al Segretario della commissione i dati di propria competenza di cui al successivo articolo 11, che saranno messi a disposizione del contraddittorio durante la riunione della Commissione.
6. Ciascun Componente è nominato a titolo personale e deve assicurare l'impegno a rappresentare l'intero settore di appartenenza e la disponibilità ad una fattiva, regolare e obiettiva collaborazione, entrambe finalizzate al raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da pubblicare. I Commissari non devono presentare evidenti conflitti di interesse con le attività che dovranno essere svolte in seno alla commissione. La verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal presente Regolamento deve essere effettuata dalle Associazioni di categoria designatrici, anche mediante l'acquisizione da parte degli interessati di apposite dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ai designati componenti della

Commissione sarà richiesto di accettare le norme di comportamento di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

7. Le funzioni di Presidente, che ha il ruolo di garantire terzietà nello svolgimento delle riunioni, sono svolte da Segretario generale della Camera di Commercio o da un suo delegato. Possono altresì essere delegati due vicepresidenti, ciascuno in rappresentanza delle parti contrapposte all'interno della filiera delle merci oggetto di rilevazione. Il Presidente ha il compito di regolare la discussione tra i rappresentanti di interessi contrapposti e di deliberare sul prezzo, sulla base delle procedure di rilevazione previste nell'articolo 11 del presente Regolamento
8. Il ruolo di Segretario è svolto da un funzionario camerale. Il Segretario fa da supporto al Presidente nello svolgimento delle procedure di rilevazione di cui al successivo articolo 11. Tiene i contatti con i componenti della Commissione e redige il verbale, secondo le modalità indicate nell'articolo 10 del presente Regolamento.
9. La Commissione può avvalersi del contributo da parte di esperti esterni, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio quali ad esempio esperti di mercato appartenenti alle categorie di agenti di affari in mediazione e/o di commercianti; nonché di rappresentanti di organizzazioni dei grossisti e grande distribuzione. Gli esperti esterni non partecipano alla fase del contraddittorio in seno alla Commissione, ma forniscono dati e informazioni di mercato utili ai lavori della stessa Commissione.

Articolo 7 – Durata e rinnovo

1. I componenti delle Commissioni sono nominati per un triennio e rimangono comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
2. Entro novanta giorni prima della scadenza delle Commissioni Prezzi, l'Ufficio competente della Camera di Commercio provvede a contattare le Associazioni di Categoria in seno alla Commissione per richiedere la designazione di nuovi componenti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine di sessanta giorni per la risposta. In assenza di un riscontro espresso entro il predetto termine, i componenti della Commissione rimangono in carica in regime di *prorogatio* per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo.
3. In occasione dei rinnovi, la Giunta Camerale provvede a verificare l'opportunità che nuovi organismi pubblici o privati, rispetto a quelli che già vi hanno provveduto in precedenza, designino loro rappresentanti nelle Commissioni Prezzi
4. Al fine di garantire una idonea rotazione nello svolgimento della carica di componente, i singoli componenti delle Commissioni possono ricoprire tale ruolo per un solo ulteriore mandato consecutivo al primo¹. Il raggiungimento di tale limite rende irricevibile una ulteriore designazione della stessa persona per il successivo triennio, trascorso il quale il componente in questione diviene nuovamente eleggibile.

Articolo 8 – Decadenza e sostituzione

1. La Giunta della Camera di Commercio, su segnalazione delle Associazioni di categoria, può procedere alla sostituzione di qualsiasi componente. La sostituzione avviene con le stesse modalità di nomina e nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. I motivi della sostituzione possono essere:
 - a) l'assenza consecutiva e non giustificata a $\frac{1}{4}$ delle riunioni previste durante l'anno;
 - b) la compromissione di un corretto svolgimento della riunione con comportamenti contrari al Regolamento o che creano turbativa durante i lavori o per situazioni di conflitto d'interesse o di inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza, secondo quanto specificato nell'articolo 9 del presente Regolamento.
3. I componenti la Commissione che sono stati condannati per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero che ricevono un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici o che perdono il godimento dei diritti civili e politici, decadono automaticamente dall'incarico di componente. Tali componenti non potranno essere riconfermati.

Articolo 9 – Norme di comportamento e sanzioni

1. I componenti delle commissioni durante lo svolgimento delle sedute sono tenuti ad osservare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Durante lo svolgimento delle sedute i componenti hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, rilievi o suggerimenti che siano utili alla rilevazione dei prezzi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza delle norme del codice penale in materia.

2. Sono individuate le seguenti fattispecie di infrazioni e relative sanzioni:

a) infrazione di lieve natura, se un componente pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà della discussione e il regolare svolgimento della riunione.

Suddette fattispecie di infrazioni sono sanzionate con la diffida con eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione per un periodo massimo di 2 sedute all'anno. La diffida con eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione è disposta dal Presidente della Commissione e riportata per iscritto nel verbale delle sedute. Nel caso in cui la diffida superi il limite massimo di 2 volte all'anno, la reiterazione della fattispecie di infrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo punto b).

b) infrazione di grave natura, nei casi in cui un componente provochi tumulti o evidenti disordini durante la riunione, o trascenda a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri componenti, del Presidente della Commissione o del Segretario, o divulghi informazioni, pareri, opinioni che possano ledere l'altrui reputazione tramite qualsiasi mezzo di pubblicità e/o comunicazione (e-mail, fax, siti internet, sms, etc.).

Suddette fattispecie di infrazioni sono sanzionate con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- i. Sospensione dalla Commissione per un periodo fino a tre mesi;
- ii. Decadenza dalla Commissione.

3. La sospensione e/o decadenza dei componenti è disposta dal Presidente della Commissione e diventa esecutiva trascorsi cinque giorni dalla formale comunicazione al componente interessato da parte del Presidente.

4. Il provvedimento di sospensione e/o decadenza è adottato previa istruttoria avviata da parte del Presidente, con il supporto del Segretario e dell'Ufficio camerale competente, con il ricevimento della formale preventiva contestazione di addebito al componente interessato.

5. Entro sette giorni dal ricevimento della contestazione di addebito il componente interessato può chiedere di essere sentito e/o inviare una propria memoria di contestazione dell'addebito.

6. Conclusa l'istruttoria, il Presidente trasmette alla Giunta della Camera di Commercio il fascicolo contenente la segnalazione di infrazione da parte del componente, la preventiva contestazione di addebito, oltre a, se regolarmente e tempestivamente introdotti in istruttoria, la memoria del componente interessato e il verbale con le dichiarazioni orali sottoscritte rilasciate dal componente interessato che ha richiesto di essere sentito, ai fini dell'eventuale ricorso.

7. In ogni caso, l'istruttoria non può durare oltre trenta giorni dal suo avvio, pena l'archiviazione del procedimento.

Articolo 10 – Funzionamento

1. Le riunioni sono tenute presso la sede della Camera di Commercio di Cosenza. Se necessario, le riunioni delle Commissioni Prezzi possono essere tenute tramite videoconferenza o tramite audioconferenza.
2. Non possono intervenire alle riunioni o presenziare come uditori le persone non facenti parte, se non espressamente autorizzate dalla Camera di Commercio.
3. La Camera di Commercio, su proposta della specifica Commissione Prezzi, con determinazione del Segretario Generale o suo delegato stabilisce il periodo di riferimento e il calendario annuale delle riunioni, garantendo una rilevazione attendibile sotto il profilo storico e tenendo conto delle peculiarità del settore oggetto della rilevazione e delle esigenze di pubblicazione dei prezzi. La periodicità della rilevazione (settimana, quindicina, mese, etc.) è indicata dalla Camera di Commercio in un apposito documento che può essere allegato al presente Regolamento.
4. La Commissione si riunisce sulla base della periodicità e del calendario annuale delle riunioni. Nella stesura del calendario si terrà conto delle festività che, nel corso dell'anno, dovessero coincidere con il giorno di riunione prescelto e delle eventuali sospensioni di mercato nei periodi feriali. Nel corso dell'anno, la Commissione, all'unanimità, può comunque proporre, motivandole, eventuali variazioni di calendario e di luogo che si rendano necessarie per il verificarsi di circostanze impreviste di carattere operativo. Tali variazioni vanno comunicate al Segretario della Commissione che ne darà notizia a tutti i componenti con congruo anticipo.
5. Le riunioni sono valide quando è assicurata la rappresentanza delle parti con almeno due componenti presenti fisicamente per categoria economica contrapposta al fine di garantire il contraddittorio.
6. La bozza di verbale delle riunioni delle Commissioni viene redatta dal Segretario e inviata ai Componenti che, entro due giorni, possono richiedere di apportare modifiche. Trascorso tale termine, il verbale è considerato definitivo e una sua versione sintetica – priva di nominativi e di dati sensibili – può essere pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio. Il Segretario verbalizzante non assume poteri accertatori e controllori autonomi, limitandosi a verbalizzare quanto rilevato, fatto rilevare e riferito dai componenti la Commissione. Nei verbali delle Commissioni prezzi deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati. Al fine di garantire la massima trasparenza delle sedute, è facoltà di ogni componente fare verbalizzare la propria proposta o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti in oggetto di discussione. La tenuta dei verbali è a cura del Segretario, che provvede ad archivarli telematicamente.

Articolo 11 – Procedure di rilevazione dei prezzi

1. La rilevazione dei prezzi è organizzata sulla base di criteri oggettivi, verificabili e pubblici così come indicati nei commi successivi. Essa si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti rispetto alla data della riunione della Commissione e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per transazioni future. Il periodo di riferimento deve essere espressamente riportato nel listino pubblicato.
2. L'Ufficio camerale competente, anche avvalendosi di report realizzati da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., fornisce prima della riunione ai componenti dati e informazioni che abbiano come oggetto variabili correlate alle dinamiche dei prezzi (come ad es. produzione, consumi, commercio con l'estero, andamento storico dei prezzi rilevati dalla Commissione etc.), che siano di fonte certa, attendibile e accreditata dalla Commissione, e che siano riferiti a dinamiche in atto a livello internazionale e/o nazionale e/o regionale nei mercati delle merci di cui dovranno essere rilevati i prezzi.
3. La Commissione prezzi, al fine di formulare la forcella di prezzo, si riunisce e analizza il report di cui al punto 2, anticipato ai Componenti dal Segretario entro il giorno precedente la riunione.
4. I Componenti presenti alla riunione compilano e sottoscrivono singolarmente la Scheda di mercato consegnandola al Segretario. I Componenti che non partecipano fisicamente alla riunione possono inviare la propria Scheda di mercato secondo le modalità e le tempistiche definite dal Segretario.
5. Il Segretario, all'inizio riunione o comunque nel corso della stessa, provvede a raccogliere e analizzare le schede di mercato dei singoli componenti della Commissione, preferibilmente in modo individuale, a comunicare alle parti le risultanze delle analisi condotte sulle schede di ciascuna parte, e ad elaborare:
 - a) un prezzo medio minimo, derivante dalla somma tra la media aritmetica semplice di tutti gli scostamenti dal prezzo medio minimo della precedente rilevazione comunicati dai componenti – escludendo, laddove esistenti, il valore più alto e il valore più basso tra quelli indicati – e il medesimo prezzo medio minimo della precedente rilevazione;
 - b) un prezzo medio massimo, derivante dalla somma tra la media aritmetica semplice di tutti gli scostamenti dal prezzo medio massimo della precedente rilevazione comunicati dai componenti – escludendo, laddove esistenti, il valore più alto e il valore più basso tra quelli indicati – e il medesimo prezzo medio massimo della precedente rilevazione.
6. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono comunicati sinteticamente dal Segretario ai componenti ad inizio riunione. A suddetta fase possono contribuire gli esperti esterni di cui al comma 9 dell'articolo 6 con appositi dati e informazioni.
7. Dopo la comunicazione sintetica da parte del Segretario, il Presidente comunica ai componenti i prezzi elaborati secondo le modalità di cui al comma 5, e avvia la discussione tra i componenti, fungendo da moderatore e garantendo il contraddittorio tra le parti.

8. A conclusione della discussione di cui al comma 7, della quale è redatto verbale secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Presidente provvede per ognuna delle voci merceologiche oggetto di rilevazione ad ufficializzare i prezzi rilevati.
9. Il Segretario provvede a compilare il listino sulla base dei prezzi ufficializzati dal Presidente ai fini della successiva pubblicazione secondo le modalità indicate all'articolo 4.